

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
SERVIZIO TRIBUTI

I.C.I. 2007
Informazione per i cittadini

A CHI RIVOLGERSI

A chi rivolgersi	Ufficio Tributi - Comune di Montegrotto Terme
Indirizzo	Piazza Roma, 1
Telefono	049 8928723-724-725
Fax	049 8928718-717
E-mail	tributi@montegrotto.org
Internet	www.montegrotto.org
Orario	martedì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00 giovedì dalle ore 12:00 alle ore 13:00 e dalle 15:30 alle 17:30
Orario sportello catastale	martedì dalle 10:00 alle 13:00 giovedì dalle 15:00 alle 17:00

CHI PAGA L'I.C.I.

L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati e aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati.

Il possesso è dato dal diritto di proprietà, oppure dal diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie e dalle concessioni su aree demaniali.

Il nudo proprietario e l'inquilino (in affitto o in comodato gratuito) non devono pagare l'imposta.

Nella locazione finanziaria (leasing), soggetto all'I.C.I. è il locatario.

Nel caso di concessioni su aree demaniali, soggetto I.C.I. è il concessionario.

ALIQUOTE

Sono confermate le aliquote dell'anno 2006 e precisamente:

- **Aliquota del 4,5 per mille da applicarsi agli immobili adibiti ad abitazione principale e alle relative pertinenze (accatastate nelle categorie C/6, C/2, C/7) purché siano ubicate nello stesso edificio e destinate in modo durevole al servizio della casa di abitazione;**
- **Aliquota ordinaria del 7 per mille, da applicarsi per tutti gli altri immobili e alle aree edificabili.**

NOVITÀ 2007

A livello nazionale il decreto legge 223/06, il decreto legge 262/06 e la legge 296/06 (legge finanziaria 2007) hanno introdotto modifiche importanti alla disciplina dell'ICI. Le principali sono le seguenti:

1. Pagamento

Il pagamento della prima rata va effettuato entro il 18 giugno (anziché il 30 giugno), mentre il saldo va versato entro il 17 dicembre (anziché il 20 dicembre).

L'ICI va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, per eccesso se superiore o uguale.

L'ICI può essere liquidata in sede di dichiarazione dei redditi e può essere versata con il modello F24, anche da parte di persone fisiche senza partita IVA, riportando i seguenti codici:

CODICE ENTE/ CODICE COMUNE	CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE
F529	3901	IMPOSTA COMUNALE PER GLI IMMOBILI (ICI) PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE, AL NETTO DELLA DETRAZIONE
F529	3903	IMPOSTA COMUNALE PER GLI IMMOBILI (ICI) PER LE AREE FABBRICABILI
F529	3904	IMPOSTA COMUNALE PER GLI IMMOBILI (ICI) PER GLI ALTRI FABBRICATI

2. Dichiarazione dei redditi

Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'ICI dovuta per l'anno 2006.

La dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 917/86 (si tratta di società di capitali, cooperative ed enti pubblici e privati che svolgono attività commerciali), in relazione ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, contiene tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'ICI. Tali indicazioni sono riportate nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, solo in caso di variazione relativa anche a solo una di esse.

3. Abitazione principale

Viene specificato che l'abitazione principale è quella dove il soggetto dimora abitualmente, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di **residenza anagrafica**.

4. Aree fabbricabili

Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale **adottato dal Comune** (Piano Regolatore Generale - PRG), indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Si tratta di una interpretazione autentica del D. Lgs. 504/92 e pertanto si applica anche per gli ultimi cinque anni d'imposta.

5. Fabbricati rurali

L'Agenzia del Territorio individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data della notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono alla iscrizione in catasto con oneri a carico dell'interessato.

Le rendite catastali dichiarate o attribuite hanno validità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, o, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta.

Tra i requisiti previsti per poter considerare rurale l'immobile vi è per il possessore la qualifica di imprenditore agricolo, iscritto nel registro delle imprese delle Camere di Commercio. I fabbricati per i quali a seguito della nuova norma vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al catasto entro la data del 2 luglio 2007.

6. Immobili di categoria catastale "B"

A decorrere da ottobre 2006, data di entrata in vigore del decreto legge 262/2006, il moltiplicatore da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B (caserme, conventi, ospedali, uffici pubblici, biblioteche, musei, etc.) è rivalutato nella misura del 40 per cento. Di conseguenza, per determinare il valore catastale, la rendita catastale va moltiplicata per 140, anziché per 100.

7. Immobili di categoria catastale "E"

Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1 (stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, etc.), E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

Spetta ai soggetti intestatari dichiarare in Catasto tali immobili, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto 262/06, cioè entro il 30 giugno 2007. Le rendite catastali dichiarate o attribuite hanno validità a decorrere dal 1° gennaio 2007.

In caso di inottemperanza, provvedono gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, con oneri a carico dell'interessato. Decorso inutilmente il termine di nove mesi, i Comuni possono avviare attività di accertamento per il recupero dell'imposta dovuta.

8. Fallimenti

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

9. Immobili esenti

Sono esenti i fabbricati posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali e destinati allo svolgimento delle attività previste dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 504/92 (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di culto), purché tali attività non abbiano natura esclusivamente commerciale.

10. Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

11. Accertamenti

Il termine di pagamento degli avvisi di accertamento notificati dal Comune al contribuente a seguito dell'attività di controllo è ora di **60 giorni** anziché di 90 giorni.

QUANDO SI PAGA

I contribuenti devono versare l'imposta in due rate:

entro il 18 giugno 2007: con la prima rata di giugno si versa l'acconto pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno in corso;

entro il 17 dicembre 2007: con la seconda rata si versa il rimanente 50%.

E' sempre possibile versare entro il 18 giugno 2007, applicando le aliquote del 2007, l'intera imposta in un'unica soluzione. Nel caso di versamento in un'unica soluzione nel bollettino di versamento vanno barrate sia la casella relativa al versamento in acconto che quella relativa al versamento a saldo.

Questo è particolarmente utile nel caso in cui il possesso nel primo semestre si protrae per meno di 6 mesi (es. vendita dell'immobile il 30.04.2007).

Deve comunque versare la rata di dicembre chi ha acquistato il possesso di un immobile nel corso del 2° semestre dell'anno.

Chi ha versato più del dovuto con la prima rata di giugno, può compensare tale maggiore importo con il saldo di dicembre.

Casi particolari

Eredità:

In caso di decesso del possessore, l'imposta dovuta dagli eredi (per sé e per la persona deceduta) può essere pagata entro i 6 mesi successivi la normale scadenza. Quindi:

- se il possessore è deceduto nel primo semestre, la prima rata dovuta dagli eredi può essere pagata entro il 17 dicembre 2007;

- se il possessore è deceduto nel secondo semestre, la seconda rata dovuta dagli eredi può essere pagata entro il 16 giugno dell'anno successivo.

In tali casi, occorre comunicare l'avvenuto tardivo versamento all'Ufficio Tributi allegando copia delle ricevute. L'imposta dovuta per il periodo di possesso fino alla data di morte va comunque pagata a nome del proprietario defunto.

Cittadini residenti all'estero:

I cittadini italiani residenti all'estero che possiedono un immobile a Montegrotto Terme, possono versare l'intera imposta entro il 17 dicembre 2007. In questo caso sull'importo dovuto per la prima rata deve essere calcolato l'interesse del 3%.

L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, viene considerata abitazione principale, purché non concessa in locazione a terzi. Può essere considerata abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta.

Per gli immobili inagibili e/o inabitabili

Per gli immobili inagibili e/o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, l'ICI viene ridotta del 50%. Tale riduzione si applica dalla data della certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. Il Comune si riserva comunque di controllare la veridicità di tali dichiarazioni mediante il proprio Ufficio tecnico.

PERIODO DI POSSESSO

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi di possesso.

Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 gg. viene computato per intero.

Esempio

- Acquisto appartamento 8 aprile 2007 (per l'acquirente)	8 aprile - 30 aprile 1 maggio - 30 giugno 1 luglio - 31 dicembre	1 mese 2 mesi 6 mesi
	<u>Totale</u>	<u>9 mesi</u>
- Cessione appartamento 8 aprile 2007 (per il venditore)	1 gennaio - 31 marzo 1 aprile - 8 aprile	3 mesi 0 mesi
	<u>Totale</u>	<u>3 mesi</u>

DOVE SI PAGA- NOVITA'

Con l'introduzione della riscossione diretta I.C.I. si comunica che l'imposta deve essere versata sul c/c postale n. 71546683 intestato a: COMUNE MONTEGROTTO TERME – SERVIZIO TESORERIA – I.C.I. Piazza Roma, 1 – 35036 MONTEGROTTO TERME.

I versamenti possono essere effettuati:

- in qualsiasi Ufficio Postale;
- presso gli sportelli degli istituti di credito ubicati nel territorio comunale con le seguenti commissioni:

ISTITUTI DI CREDITO	COMMISSIONI PER PAGAMENTI PER CASSA	COMMISSIONI CON ADDEBITO NEL CONTO CORRENTE
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A. Gruppo Sanpaolo IMi	EURO 0,90	Euro 0,00
Banca di Credito Cooperativo di Sant' Elena s.c.	EURO 0,90	Euro 0,00
Banca Antonveneta S.p.A.	Euro 1,00	Euro 0,00
Unicredit Banca S.p.A. (c/o tutte le filiali del gruppo presenti nel territorio nazionale)	Euro 1,00	Euro 0,00
Banca dei Colli Euganei Credito Cooperativo Lozzo Atestino s.c.	Euro 0,70	Euro 0,00

- via internet, collegandosi al sito delle Poste Italiane – <http://www.poste.it> – con il pagamento delle relative commissioni.

Come pagare l'ICI dall'estero

1. utilizzando un vagli internazionale ordinario (con spese a carico del contribuente), a cui è indispensabile allegare i seguenti dati:
cognome e nome del contribuente, domicilio fiscale, comune di ubicazione dell'immobile, codice fiscale del contribuente, anno di imposta, numero dei fabbricati, indicare se versamento in acconto o a saldo, indicare il tipo di immobile (area fabbricabile, abitazione principale o altri fabbricati)
2. bonifico bancario internazionale (con spese a carico del contribuente) a favore di COMUNE DI MONTEGROTTO TERME – SERVIZIO TESORERIA – Piazza Roma, 1 – 35036 MONTEGROTTO TERME – COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI:

IBAN IT11 B 062 2512 1860 6700 0077 47B
BIC IBSPIT2P

3. via internet, collegandosi al sito delle Poste Italiane – <http://www.poste.it> – con il pagamento delle relative commissioni.

QUANTO SI PAGA

Per calcolare l'importo da pagare per il 2007 è necessario conoscere i seguenti dati:

a) Base imponibile

Fabbricati:

la rendita catastale della singola unità immobiliare va rivalutata del 5% e moltiplicata per:

- **100** per tutti i fabbricati classificati nelle categorie **A**, **tranne la A/10**, e **C esclusa la C/1** (abitazioni, garage, magazzini ecc.);
- **50** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **A/10** (uffici e studi privati) e **D** (fabbricati ad uso produttivo); per i fabbricati classificabili nel gruppo D e sprovvisti di rendita catastale, posseduti interamente da imprese, la base imponibile si determina moltiplicando i costi (di acquisizione e/o incrementativi, risultanti all'inizio di ciascun anno solare delle scritture contabili) per i coefficienti annualmente stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 09/03/2007;
- **34** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **C/1** (negozi e botteghe);
- **140** per i fabbricati classificati nella categoria **B**.

La rendita catastale può essere verificata presso la nuova sede dell'Agenzia del Territorio di Padova, via D. Turazza, 39 dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 12,00 oppure presso le seguenti sedi decentrate:

Comune	Indirizzo	Orari
Padova	Via Fra Paolo Sarpi, 2 c/o Ufficio edilizia privata	martedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 mercoledì dalle 12.00 alle 13.00 giovedì dalle 9.00 alle 15.00
	Prato della valle, 98 c/o Ufficio Settore Tributi	lunedì dalle 9.00 alle 13.30 martedì dalle 15.00 alle 17.00 giovedì dalle 10.00 alle 15.00 venerdì dalle 9.00 alle 13.30
Albignasego	Via Milano, 7	martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 venerdì dalle 10.00 alle 12.30
Camposampiero	Via Corso, 35 (presso sede del Consorzio Bonifica Sinistra Medio Brenta)	mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
Cittadella	Riva IV Novembre, 15 (presso la sede del Consorzio Pedemontano Brenta)	lunedì dalle 8.00 alle 12.45
Galliera Veneta		lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00 martedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 18.30 sabato dalle 10.00 alle 12.30
Montegrotto Terme	Piazza Roma, 22 presso l'Ufficio Tributi	martedì dalle 10.00 alle 13.00 giovedì dalle 15.00 alle 17.00
Piazzola sul Brenta	V.le Camerini Silvestro, 3 presso il Municipio di Piazzola sul Brenta	venerdì dalle 9.00 alle 12.30
Piove di Sacco	Piazza Matteotti, 4 presso la sede del Municipio	mercoledì dalle 8.30 alle 12.00
San Martino di Lupari		martedì dalle 9.00 alle 13.00
Trebaseleghe	Piazza Principe di Piemonte, 12	mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 venerdì dalle 9.00 alle 12.30
Urbana - Unione dei Comuni della Sculdascia	Via Roma, Urbana	mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30

Aree fabbricabili:

si deve considerare il valore venale (di mercato) del terreno alla data del 01/01/ 2007.

Al fine di evitare azioni di accertamento per il recupero d'imposta, la Giunta Comunale ha deliberato i valori minimi di riferimento delle aree edificabili secondo il seguente prospetto (per la definizione delle singole zone territoriali omogenee si veda l'art. 16 delle [Norme Tecniche d'Attuazione](#) vigenti) **fermo restando che, ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 504/1992 il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione:**

Zona Territoriale Omogenea Tipo "A" Valore al mq aree urbanizzate	Zona "A" I.F. 4 mc/mq	Note
Unica	<i>Euro 550,00</i>	<i>////</i>

Zona Territoriale Omogenea Tipo "B" Valore al mq aree urbanizzate	Zona "B" I.F. 2,3 mc/mq	Zona "B" I.F. 1,5 mc/mq	Note
Centro	<i>Euro 415,00</i>	<i>Euro 265,00</i>	<i>////</i>
Mezzavia – Caposedà – Turri	<i>Euro 265,00</i>	<i>Euro 178,00</i>	<i>////</i>

Zona Territoriale Omogenea Tipo "C" Valore al mq aree urbanizzate	Zona "C1" I.F. 1,5 mc/mq	Zona "C1" I.F. 1,2 mc/mq	Zona "C1.e" I.F. 0,5 mc/mq
Centro	<i>Euro 265,00</i>	<i>Euro 215,00</i>	<i>////</i>
Mezzavia – Caposedà – Turri	<i>Euro 178,00</i>	<i>Euro 143,00</i>	
Unica	<i>////</i>		<i>Euro 70,00</i>

Zona Territoriale Omogenea Tipo "C" Valore al mq aree da urbanizzare	Zona "C2" I.T. variabile	Note
C2/1 I.T. 1,08	<i>Euro 139,00</i>	<i>////</i>
C2/2 I.T. 2,30	<i>Euro 297,00</i>	
C2/3 e C2/4 I.T. 2,00	<i>Euro 300,00</i>	
C2/5 I.T. 0,96	<i>Euro 100,00</i>	
C2/P (soggetta a P.I.R.U.E.A. "Zeus") I.T. 2,00	<i>Euro 300,00</i>	
C2/6 I.T. 0,75	<i>Euro 110,00</i>	

Zona Territoriale Omogenea Tipo "AREE PEREQUATE" Valore al mq aree da urbanizzare	Zona "C2" I.T. 1,00 mc/mq	Note
Centro nn. 1-2-3/1-3/2-4-5-6-7-8-10-11-19a/b-20-21	<i>Euro 150,00</i>	<i>Il valore delle aree è stato attribuito con riferimento alla Z.T.O. C2 e va quindi proporzionalmente suddiviso in base alla superficie dell'intera area perequata.</i>
Mezzavia – Caposedà – Turri nn. 12-13-14-15-16-17-18-22a/b	<i>Euro 120,00</i>	

esempio di un terreno ricadente nell'area perequata n. 5:

superficie del terreno mq. 44.000

valore minimo al mq. stabilito dalla G.C. 150,00 €/mq

mesi di possesso 12

imposta annua dovuta: $44.000 \times 0,443 \times 150,00 = € 2.923.800,00 \times 7/1000 = € 20.446,60$

indice volumetrico 0,443 mc/mq

quota di possesso 100%

aliquota 7 per mille

Zona Territoriale Omogenea Tipo "D" Valore al mq	Zona "D1" Aree urbanizzate	Zona "D2E" Aree da urbanizzare	Note
Indice di copertura 40%	<i>Euro 60,00</i>	<i>////</i>	<i>////</i>
Indice di copertura 50%	<i>Euro 70,00</i>	<i>////</i>	<i>////</i>
Unica	<i>////</i>	<i>Euro 45,00</i>	<i>////</i>

Zona Territoriale Omogenea Tipo "D TERMALE" Valore al mq	Zona "D3a" e V.T. (verde termale) <u>quest'ultimo</u> se di pertinenza e proprietà della attività termale. Aree urbanizzate con I.F. variabile (vedasi N.T.A.) Aree urbanizzate	Zona "D3aE" e V.T. (verde termale) <u>quest'ultimo</u> se di pertinenza e proprietà della attività termale. I.T. 1,5 mc/mq. Aree soggette a Piano attuativo (da urbanizzare)	Verde Termale (V.T.) non di proprietà della attività termale con I.F. e I.T. riferito alle rispettive Zone "D3a" e "D3aE".
I.F. 1,50 mc/mq	<i>Euro 52,00</i>	<i>////</i>	<i>Euro 15,00</i>
I.F. 2,00 mc/mq	<i>Euro 67,00</i>	<i>////</i>	<i>Euro 21,00</i>
I.F. 2,50 mc/mq	<i>Euro 77,00</i>	<i>////</i>	<i>Euro 23,00</i>
I.F. 4,00 mc/mq	<i>Euro 119,00</i>	<i>////</i>	<i>Euro 36,00</i>
Unica	<i>////</i>	<i>Euro 41,00</i>	<i>Euro 13,00</i>

Zona Territoriale Omogenea Tipo "D3." Valore al mq	Zona "D3.b1" Rapporto di copertura art. 25.1 N.T.A.	Zona "D3.b2" Indice di edificabilità: 1 mc/mq	Zona D3.c Rapporto di copertura 30% superficie lotto
Unica	<i>Euro 17,00</i>	<i>////</i>	<i>////</i>
Unica	<i>////</i>	<i>Euro 42,00</i>	<i>////</i>
Unica	<i>////</i>	<i>////</i>	<i>Euro 47,00</i>

Zona Territoriale Omogenea Tipo "E" Valore al mq	Zona "E1 P.R.U.U." I.F. 0,50 mc/mq	Note
Unica	<i>Euro 50,00</i>	<i>Volume massimo edificabile 800 mc</i>

AREE PER SERVIZI RESIDENZIALI PUBBLICI Valore al mq	Area a parco per il gioco e lo sport – area destinata alla realizzazione pubblica e/o privata (art. 28.C.1° N.T.A.).	Area attrezzata a parco, per il gioco e lo sport ad uso privato (Art. 28.C.2° N.T.A.)	Note
Unica	<i>Euro 10,00</i>	<i>////</i>	<i>////</i>
Unica	<i>////</i>	<i>Euro 35,00</i>	<i>////</i>

AREE PER SERVIZI RESIDENZIALI PUBBLICI Valore al mq	Area per attrezzature di interesse comune (Art. 28. Lett. B N.T.A. – Parco Tecnologico Torre al Lago)	Area a parco per il gioco e lo sport. VP-VPT (art. 28 Lett. C. N.T.A.)	Note
Unica	<i>Euro 9,00</i>	<i>Euro 7,00</i>	<i>////</i>

AREE PER SERVIZI PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO Valore al mq	Area per spazi pubblici e per attività collettive (art. 29. Lett. A N.T.A.).	Area a verde pubblico (Art. 29. Lett. B N.T.A.)	Note
Unica	<i>Euro 6,00</i>	<i>Euro 6,00</i>	<i>////</i>

b) Detrazioni

Detrazione per l'abitazione principale

Per l'unità immobiliare ove il contribuente ha la residenza anagrafica è riconosciuta una detrazione pari a € 105,00 annui, da rapportare ai mesi durante il quale sussiste tale destinazione. Se il fabbricato è posseduto da più persone, la detrazione spetta solamente a chi lo utilizza come abitazione principale e la detrazione va divisa in parti uguali tra coloro che vi abitano, indipendentemente dalle quote di possesso.

Sono equiparate alle abitazioni principali:

- la casa posseduta da anziani e disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti affittata;
- la casa concessa in uso gratuito a PARENTI IN LINEA DIRETTA FINO AL PRIMO GRADO, purché gli occupanti o coloro i quali ne usufruiscono vi abbiano la residenza anagrafica e non siano possessori di altri immobili (fabbricati e terreni) per intero o per quota parte nell'intero territorio nazionale. **Si precisa che tali condizioni devono essere presenti per tutto l'anno solare 2007.**

Esempi di calcolo

Abitazione principale con rendita catastale di Euro 550,00 e possesso per 12 mesi

TOTALE DOVUTO PER IL 2007:

$€ 550,00 \times 1,05^{(*)} \times 100 \times 4,5$ per mille = € 259,88- € 105 (detrazione abitazione principale)= € 154,88.
(*) rivalutazione della rendita del 5%

$€ 154,88 : 2 = € 77,44$ (pari al 50% da versare con l'acconto e con il saldo)

Il calcolo dell'imposta deve anche tenere conto della quota di possesso e nel caso l'immobile sia stato acquistato o venduto durante l'anno, anche dei mesi di possesso.

Maggiori detrazioni per l'abitazione principale

Hanno diritto ad una maggiore detrazione, quantificata complessivamente in € 260,00 i nuclei familiari che presentino una situazione soggettiva al 1° gennaio 2007 e che perduri per tutto l'anno solare come di seguito indicato:

- * con tre o più figli minorenni;
- * oppure con almeno un componente anziano di 70 o più anni di età;
- * oppure con soggetto/i disabile/i con invalidità almeno del 66%;

precisando che per usufruire della maggiore detrazione è necessario non possedere altri immobili (fabbricati e terreni), per intero o per quota parte nell'intero territorio nazionale, e disporre di un reddito lordo complessivo del nucleo familiare (sommare i redditi dei singoli componenti conviventi della famiglia) non superiore ai seguenti importi:

- 1 componente € 11.000,00
 - 2 componenti € 14.000,00
 - 3 componenti € 17.000,00
- aggiungere € 3.000,00 per ogni componente in più.

I soggetti possessori dei requisiti sopra indicati devono presentare apposita autocertificazione compilata in tutte le sue parti, allegando copia della dichiarazione dei redditi (Mod. Unico, Mod. 730, Cud.) di tutti i componenti del nucleo familiare, a valere per l'esercizio 2007 consegnandola all'ufficio protocollo entro e non oltre il 16.12.2007 improrogabilmente, pena la decadenza dell'agevolazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare se, in base a quanto dichiarato e alla documentazione acquisita, sussistono i requisiti previsti per ottenere il beneficio della maggiore detrazione, ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2007. In caso contrario, verrà recuperata la minore imposta versata maggiorata delle sanzioni previste per legge.

Ravvedimento Operoso (chi paga in ritardo)

I contribuenti che non hanno pagato l'I.C.I. entro la scadenza prevista possono regolarizzare la loro posizione con il "Ravvedimento operoso" (entro un anno dall'omissione o dall'errore).

Per potersi avvalere di esso occorre "che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".

Per gli omessi o parziali versamenti si applicano sanzioni ed interessi come di seguito indicato:

A) Sanzioni

OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO NELL'ANNO 2006		
FATTISPECIE	TERMINE ADEMPIMENTO	SANZIONE APPLICATA
Omesso o parziale versamento acconto 2006	30/06/2007 entro un anno	6% (1/5 del 30%)
Omesso o parziale versamento saldo 2006	21/12/2007 entro un anno	6% (1/5 del 30%)

OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO NELL'ANNO 2007		
FATTISPECIE	TERMINE ADEMPIMENTO	SANZIONE APPLICATA
Omesso o parziale versamento acconto 2007	18/07/2007 entro 30 giorni	3,75% (1/8 del 30%)
Omesso o parziale versamento saldo 2007	16/01/2008 entro 30 giorni	3,75% (1/8 del 30%)
Omesso o parziale versamento acconto 2007	18/06/2008 entro un anno	6% (1/5 del 30%)
Omesso o parziale versamento saldo 2007	17/12/2008 entro un anno	6% (1/5 del 30%)

B) Interessi

Sulla quota d'imposta sono dovuti gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno calcolati dal giorno successivo alla data di scadenza alla data di effettivo versamento con tasso legale del **2,5%*** usando la seguente formula: "**imposta x tasso legale x numero giorni di ritardo/36500**".

Il versamento va effettuato indicando sul bollettino in alto a destra l'intero importo dovuto comprensivo di imposta, sanzioni e interessi mentre in basso a sinistra va indicata solo l'imposta dovuta barando sempre la casella "Ravvedimento".

È opportuno comunicare, anche via fax, l'avvenuto versamento dell'imposta a titolo di "Ravvedimento operoso" allegando copia del versamento. Il modulo da compilare in tutte le sue parti deve essere consegnato all'Ufficio protocollo.

Esempio:

Pagamento 8 luglio 2007 (20 gg. di ritardo):

Imposta dovuta	€ 1.460,00+
Sanzioni(3,75% di € 1.460,00)	€ 54,75+
Interessi (€ 1.460,00 X 2,5* X 20/36.500)	€ 2,00=

Totale importo dovuto: € 1.516,75

* **dal 01.01.2008 il tasso legale è del 3%.**

DENUNCE DI VARIAZIONI - NOVITA'

Le variazioni immobiliari avvenute dal 01/01/2006 al 31/12/2006 (acquisto, vendita, variazione della percentuale di possesso, **uso gratuito ai familiari** ecc.) devono essere dichiarate utilizzando gli appositi modelli ministeriali in distribuzione presso l'Ufficio Tributi e disponibili presso i siti www.finanze.it oppure www.montegrotto.org.

La dichiarazione deve essere consegnata a mano all'Ufficio Tributi oppure spedita a mezzo di raccomandata semplice al "Comune di Montegrotto Terme Piazza Roma 1 35036 Montegrotto Terme (PD)" entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per via telematica (25/09/2007).

È possibile inoltre compilare la dichiarazione on-line e inviarla direttamente al Comune attraverso il sito www.montegrotto.org.

Per le successioni aperte dal 25 ottobre 2001, gli eredi ed i legatari che hanno presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini ICI. Infatti gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione trasmettono una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

RATEAZIONE DEL DEBITO

Il debitore in comprovate difficoltà di ordine economico e se si tratta di **I.C.I. arretrata per cui sono stati emessi avvisi di accertamento**, a norma dell'art. 22 del Regolamento Generale comunale delle entrate, può chiedere la rateazione del proprio debito tributario comunale in rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione ad ogni singola rata a partire dalla seconda, degli interessi legali in vigore al momento della presentazione della domanda. Tale richiesta deve essere depositata entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento comunale.

Il piano rateale sarà predisposto dall'Ufficio Tributi e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute alle previste scadenze.

In caso di mancato pagamento di una rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Qualora l'importo oggetto di rateazione è superiore a 5.164,67 € il pagamento è garantito da fidejussione con scadenza di almeno tre mesi posteriori alla scadenza dell'ultima rata.

**COMUNE DI MONTEGROTTO TERME**UFFICIO TRIBUTI
Piazza Roma, 1
35036 MONTEGROTTO TERME PD**OGGETTO: domanda di rimborso ICI – riversamento ad altro comune.**

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____ cod. fisc. _____

residente a _____ tel. _____

in via _____ n. _____ int. _____

soggetto passivo ai fini ICI per i seguenti immobili:

INDIRIZZO	DATI CATASTALI					% POSS.	RENDITA CA-TASTALE	NOTE (indicare abitaz. princ., uso gratuito, locazioni, immobili condonati, etc.)
	FGL	PART.	SUB.	CAT.	CL.			

DICHIARA

di aver versato l'ICI in misura maggiore del dovuto, per il seguente motivo:

- errore di calcolo
- errata indicazione del comune di ubicazione degli immobili
- errata detrazione abitazione principale
- errata ulteriore detrazione
- pagamento doppio acconto saldo
- variazione rendita catastale

altro:

per i seguenti anni d'imposta:

Anno	Importo dovuto	Importo versato	Differenza a credito

CHIEDE

pertanto il rimborso di €_____ a mezzo

mandato riscuotibile presso la Tesoreria Comunale (cassa di risparmio di Padova e Rovigo)

accredito su c/c bancario n. _____ Presso _____
intestato a _____ ABI _____ CAB _____ CIN _____

riversamento al competente Comune di _____

ALLEGA

<input type="checkbox"/> copia delle ricevute di versamento degli ultimi 5 anni
<input type="checkbox"/> fotocopia di un documento di riconoscimento valido
altro: _____ _____
<input type="checkbox"/> _____ _____

(luogo e data)

(firma)

**COMUNE DI MONTEGROTTO TERME**UFFICIO TRIBUTI
Piazza Roma, 1
35036 MONTEGROTTO TERME PD**OGGETTO: ravvedimento operoso.**

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____ cod. fisc. _____

tel. _____ residente a _____

in via _____ n. _____ int. _____

COMUNICA

di aver provveduto in data _____ al versamento di € _____

a titolo di ravvedimento operoso dell'Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) per le seguenti motivazioni:

- Tardivo versamento, di acconto o saldo effettuato entro 30 gg. dalla data di scadenza;
Sanzione del 3,75% (1/8 del 30%) + interessi
- Tardivo versamento di acconto o saldo effettuato oltre i 30 gg. e comunque entro 1 anno dalla data di scadenza;
Sanzione del 6% (1/5 del 30% + interessi).

N.B. Gli interessi annui sono rapportati agli effettivi giorni di ritardo e sono calcolati:

- fino al 31.12.2007 nella misura del 2,5%;
- dal 01.01.2008 nella misura del 3%.

	Acconto	Saldo
Data scadenza		
Data ravvedimento		
Ritardo gg.		

Imposta dovuta	€	€
Sanzioni	€	€
Interessi	€	€

Totale da versare	€	€
-------------------	---	---

Si allega copia della ricevuta del versamento

(luogo e data)_____
(firma)



COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

UFFICIO TRIBUTI
Piazza Roma, 1
35036 MONTEGROTTO TERME PD

OGGETTO: Richiesta di maggiore detrazione ai fini I.C.I. pari a €260,00 per l'anno 2007.

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____ cod. fisc. _____

tel. _____ residente a _____

in via _____ n. _____ int. _____

chiede di poter usufruire della maggiore detrazione per l'abitazione principale, per sé e per il/la contitolare:

sig./sig.ra _____ cod. fisc. _____

DICHIARA

di possedere solo l'abitazione principale e le sue eventuali pertinenze (garage - posto auto - cantina ecc.), **che costituisce l'unica ed esclusiva proprietà immobiliare del nucleo familiare sull'intero territorio nazionale** per tutto l'anno 2007 oppure l'unica posseduta a titolo di altro diritto reale (es. usufrutto, uso, abitazione, superficie, ecc.);

che il proprio nucleo familiare si trova in una delle seguente condizioni:

<input type="checkbox"/>	Con tre o più figli minorenni.
<input type="checkbox"/>	Con almeno un componente anziano di 70 o più anni di età
<input type="checkbox"/>	Con soggetto disabile con invalidità almeno del 66%

Che il reddito lordo complessivo del nucleo familiare non è superiore a

<input type="checkbox"/>	€ 11.000 con 1 componente
<input type="checkbox"/>	€ 14.000 con 2 componenti
<input type="checkbox"/>	€ 17.000 con 3 componenti
<input type="checkbox"/>	€ 20.000 con 4 componenti
<input type="checkbox"/>	€ 23.000 con 5 componenti
<input type="checkbox"/>	€ _____ con ___ componenti (aggiungere € 3.000 per ogni ulteriore componente)

ALLEGA

- Fotocopia completa di un proprio documento di riconoscimento valido
- Copia della dichiarazione dei redditi (mod. 730, mod. Unico, CUD, RED, ecc.) di ciascun componente il nucleo familiare.
- Documentazione comprovante l'invalidità pari almeno al 66%.

(luogo e data)

(firma)